

missione e
approvazione
za del pre-
dagli organi
alla attività
sa. La pre-
i i soci so-
on sono di
cezionale e
glio di Am-
successore
essere am-
i condizio-
dante cau-
o si perde
non abbia
te statuto,
li interessi
e statuto.
operativa
ne. La di-

chiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata. Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale. Il socio ha diritto di recesso, a norma dell'art.2437 c.c., da esercitare con un preavviso di 6 mesi (180 giorni). Non è previsto recesso parziale del socio.

Art.17 – Morte ed estinzione del socio - In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art.2535 c.c..



Andrea Fu Araldo



Daniela Verzardo